

## AVVISO ALLA CLIENTELA

Si informa la Gentile Clientela che, a seguito dell'emanazione della nuova normativa antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231<sup>1</sup>, cambiano alcune disposizioni circa l'utilizzo di denaro contante, titoli al portatore, assegni e libretti al portatore.

***Di seguito si riportano le principali novità***

TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE, DI LIBRETTI DI DEPOSITO BANCARI O POSTALI AL PORTATORE , DI TITOLI AL PORTATORE

A decorrere dal 30 aprile 2008 **è vietato il trasferimento di denaro contante, di libretti di deposito bancari o postali al portatore, di titoli al portatore in euro o in valuta estera**, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi qualora il valore dell'operazione, anche frazionata nell'arco di una settimana, sia complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di Banche, Istituti di Moneta Elettronica e Poste Italiane S.p.A.

ASSEGNI BANCARI, POSTALI E CIRCOLARI

A decorrere dal 30 aprile 2008 **gli assegni bancari, postali e circolari d'importo pari o superiore a 5.000 euro devono recare, oltre all'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario, anche la clausola di "non trasferibilità"**.

A decorrere dal 30 aprile 2008 gli assegni bancari e postali, emessi all'ordine del traente (c.d. assegni a me medesimo) **possono essere girati per l'incasso unicamente a una Banca o a Poste Italiane S.p.A.**, a prescindere dall'importo recato dagli stessi.

A decorrere dal 30 aprile 2008 le Banche, nel rispetto delle nuove disposizioni, sono tenute a **rilasciare gli assegni muniti della "clausola di non trasferibilità"**.

Il Cliente tuttavia può richiedere per iscritto il rilascio di assegni circolari e di moduli

<sup>1</sup> In Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 290, S.O. n. 268 del 14 dicembre 2007.

di assegni bancari in "**forma libera**", da utilizzarsi in detta forma, **esclusivamente per importi inferiori a 5.000 euro (vale a dire fino a 4.999,99 euro).**

In tal caso il richiedente deve corrispondere, **a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro per ciascun modulo di assegno o vaglia richiesto** e, in caso di girata, deve essere apposto, a pena di nullità, il codice fiscale del girante indipendentemente dall'importo del titolo.

La limitazione d'importo per gli assegni privi di clausola " non trasferibile " non si applica qualora i beneficiari siano altre Banche o Poste Italiane S.p.A.

LIBRETTI AL PORTATORE
-----------------------

A decorrere dal 30 aprile 2008, il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore deve essere inferiore a 5.000 euro.

In caso di trasferimento di libretti al portatore, indipendentemente dal saldo, il cedente è tenuto a comunicare alla Banca emittente, entro 30 giorni, i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento.

I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 5.000 euro, esistenti alla data di entrata in vigore della nuova normativa, **devono essere estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma inferiore al predetto importo entro il 30 giugno 2009.**

\*\*\*\*\*

Si invita pertanto la Clientela a voler prendere buona nota dell'entrata in vigore di tali disposizioni normative al fine di evitare, in caso di violazione delle stesse, la conseguente applicazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria variabile dall'1% al 40% dell'importo del titolo.

*Roma, 31 marzo 2008*